



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 1° agosto 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Palermo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 42/2025 – Incompatibilità – Iscritto all'albo socio e amministratore unico di S.r.l.

Con il quesito del 16 aprile u.s. l'Ordine chiede chiarimenti in merito all'eventuale possibilità per un iscritto all'Albo di assumere la funzione di amministratore unico di una S.r.l. – in cui è anche socio con una partecipazione pari al 48% – avente ad oggetto l'attività di somministrazione pasti, bar, pasticceria, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (come prevede lo statuto). Per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso; si precisa altresì che l'attività professionale costituisce comunque la principale fonte di reddito dell'iscritto.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Tanto premesso, si formulano le seguenti considerazioni.

L'art. 4 del D.lgs. 139/2005 stabilisce che l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile, tra l'altro, con:

- l'esercizio di attività di impresa, in nome proprio o altrui;
- la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone;
- l'assunzione di cariche gestionali in imprese o società, quando sussista un interesse economico diretto e prevalente.

Come già chiarito nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità¹:

¹ Cfr. par. 3.1 delle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005" diffuse dal CNDCEC con informativa n. 26/2012.

- l'assunzione di cariche gestionali con tutti o ampi poteri (es. amministratore unico), ove accompagnata da un interesse economico diretto e prevalente (es. titolarità del 51% del capitale sociale), dà luogo a una situazione di incompatibilità;
- la partecipazione come socio di minoranza in società di capitali, ancorché con contestuale assunzione della carica di amministratore con tutti i poteri gestionali (amministratore unico o delegato) non comporta di per sé incompatibilità, salvo che si accerti l'esistenza di un interesse economico prevalente dell'iscritto in tale società²;
- in tal senso la valutazione del caso specifico deve tenere conto di elementi quali la presenza di parenti tra i soci, la struttura delle deleghe gestionali, la continuità aziendale con precedenti situazioni di incompatibilità.

Dalla descrizione della fattispecie emerge che l'iscritto ricoprirà la carica di amministratore unico di S.r.l. con deleghe piene e che lo stesso detiene una quota del 48% nella ridetta S.r.l.

Nel caso in esame, la titolarità del 48% delle quote e la carica di amministratore unico non determinano automaticamente l'insorgere di una causa di incompatibilità in capo all'iscritto. In tal senso, rileva altresì la circostanza che l'attività di amministratore sarà svolta da quest'ultimo sulla base di un incarico professionale, come emerge dal quesito in cui è specificato, da un lato, che per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso e, dall'altro, che l'attività professionale costituisce comunque la principale fonte di reddito dell'iscritto.

Pertanto, in assenza di altri elementi che facciano ritenere preminente l'impegno nell'attività societaria o l'esistenza di situazioni di conflitto con l'attività professionale, si può ritenere che non sussistano motivi di incompatibilità, ferma restando una valutazione caso per caso da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

² Vd. Note citate. Si veda in particolare par. 3.1, Caso 11, nel quale si evidenzia che qualora l'iscritto sia socio di una società di capitali e, contemporaneamente, rivesta la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali della stessa, l'incompatibilità deve ritenersi esclusa solo laddove tale partecipazione sia "irrelevante". Tale irrilevanza deve riferirsi tanto alla partecipazione in quanto tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che ne conseguono nelle dinamiche endosocietarie, quanto con riferimento quantitativo al patrimonio personale dell'iscritto.

Nelle Note è altresì precisato, con riferimento a tale caso, che *"la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l'utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali od estere riferibili all'iscritto all'albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia ecc., rende incompatibile l'attività quando siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l'influenza dell'iscritto sui detti soggetti e l'interesse economico dello stesso"*.